

**SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI
PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi posti dal diritto dell'Unione europea al fine di porre rimedio a procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e di evitare l'apertura di nuove procedure da parte della Commissione europea;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari regionali, il turismo e lo sport, e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

EMANA

Il seguente decreto-legge

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE
PERSONE E DEI SERVIZI, E DI DIRITTO DI STABILIMENTO**

ART. 1

(Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole "dallo Stato del cittadino dell'Unione" sono sostituite dalle seguenti: "con documentazione ufficiale";
- b) all'articolo 5, comma 5, le parole " , secondo la legge nazionale," sono soppresse;

- c) all'articolo 9:
 - 1) al comma 3-bis, le parole “, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo” sono soppresse;
 - 2) al comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente: “d) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.”;

- d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: “e) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione”.

2. All'articolo 183-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole “lettera a)” sono soppresse.

ART. 2

(Modifiche del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, in materia di riconoscimento del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni di altri Stati membri. - Procedura d'infrazione 2009/4686)

1. Al comma 1, dell'articolo 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Nel caso in cui quest'ultimo, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, richieda che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una pubblica amministrazione di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.”.

2. All'onere derivante dall'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 dicembre 2006, sulla causa C 371-04, valutato in euro 296.021,00 a decorrere dall'anno 2012 per quanto riguarda l'aumento dell'indennità da corrispondere su base annua al personale interessato e valutato in complessivi euro 3.067.251,29 per l'anno 2012 per quanto riguarda la corresponsione degli emolumenti arretrati a favore del medesimo personale, si provvede a valere su**(da definire Ministero della salute e MEF – RGS)**.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli oneri di cui al comma 1, il Ministro della Salute provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, provvede mediante utilizzo, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle disponibilità del**(da definire Ministero della salute e MEF – RGS)**.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

ART. 3

(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)

1. All'articolo 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è soppresso.

ART. 4

(Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea)

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.

~~2. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro, ha efficacia su tutto il territorio nazionale.~~

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione n. 2012/4094)

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al quattro per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore dello stesso Fondo Nazionale di Garanzia.”

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato” sono soppresse;
- b) al comma 2 la parola “socio” è sostituita dalla seguente: “professionista”.

ART. 7

(Modifiche al decreto legislativo 16 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo ~~16~~ **15** novembre 2011, n. 208, le parole: “in accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi” sono sostituite dalle seguenti: “~~un accordo o intesa~~ **in accordo o intesa** internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi”.

ART. 8

(Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi Eu Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.
- b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.».

2. All'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 dopo la parola “rifugiato” sono aggiunte le seguenti parole: “e dello status di protezione sussidiaria”.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

ART. 9

(Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)

1. Dopo l'articolo 22, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis.

(Attività consultiva in materia di recupero degli aiuti di Stato)

1. Nell'ambito delle procedure di recupero di aiuti di Stato erogati sulla base di un regime dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, l'Autorità, su richiesta delle amministrazioni e degli enti pubblici interessati, può esprimere pareri riguardanti l'incidenza degli aiuti sugli scambi tra Stati membri e la loro idoneità a falsare la concorrenza.
2. L'Autorità si pronuncia entro quarantacinque giorni dal ricevimento in forma completa della documentazione posta a fondamento della richiesta.».

ART. 10

(Esecuzione della decisione della Commissione europea 2000/394/CE del 25 novembre 1999 e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, resa in data 6 ottobre 2011, nella causa C-302/09, Commissione europea c. Repubblica italiana)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale richiede alle imprese beneficiarie degli aiuti concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia di cui alla decisione della Commissione europea 2000/394/CE del 25 novembre 1999, gli elementi, corredati della idonea documentazione, necessari per l'identificazione dell'aiuto di Stato illegale, anche con riferimento alla idoneità dell'agevolazione concessa, in ciascun caso individuale, a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.
2. Le imprese di cui al comma 1 forniscono le informazioni e la documentazione in via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Nel caso in cui le imprese rifiutino od omettano, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti di cui ai commi precedenti entro il termine di trenta giorni, l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari è presunta e, conseguentemente, l'INPS provvede al recupero integrale dell'agevolazione di cui l'impresa ha beneficiato.
4. Qualora dall'attività istruttoria di cui ai commi precedenti, anche a seguito del parere acquisito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo 22 bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sia emersa o sia presunta l'idoneità dell'agevolazione a falsare o a minacciare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale notifica alle imprese provvedimento motivato contenente l'avviso di addebito di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante l'intimazione di pagamento delle somme corrispondenti agli importi non versati per effetto del regime agevolativo di cui al comma 1, nonché degli interessi, calcolati sulla base delle disposizioni di cui al Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004, maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione e sino alla data del recupero effettivo.
5. I titoli amministrativi afferenti il recupero degli aiuti di cui al comma 1 emessi dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, oggetto di contestazione giudiziale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nulli. Gli importi versati in esecuzione di tali titoli possono essere ritenuti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e imputati ai pagamenti dovuti per effetto dei provvedimenti di cui al comma 4.

6. I processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e aventi ad oggetto il recupero degli aiuti di cui al comma 1 si estinguono di diritto. L'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio. Le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ E DOGANE

ART. 11

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 relative alla tassazione di aeromobili. Caso Eu Pilot 3192/12/TAXU)

1. Il comma 14-bis, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato ed è pari ad un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre quelli indicati nel comma 14.».

ART. 12

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Trasferimenti attraverso intermediari)

1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lett. i), del predetto decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del citato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 231, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con Provvedimento del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2
(Trasferimenti attraverso non residenti)

1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, può richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione del Direttore Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate:

- a) agli intermediari indicati all'articolo 1 comma 1 del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;
- b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. u), e nell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività)

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lett. u), e nell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria, affidate in gestione, custodia o amministrazione dai soggetti indicati nel comma 1 agli intermediari residenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono in ogni caso assoggettati dai predetti intermediari a ritenuta o imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le norme vigenti. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lett. a), del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari nonché per i redditi di capitale indicati nelle lettere c), d) ed h) del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo Testo Unico derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite.

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(Sanzioni)

1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall' articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati; la violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine si applica la sanzione di euro 258.»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Tassazione presuntiva)

1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta o sia indicato, in sede di dichiarazione dei redditi, che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte.»;

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.».

ART. 13

(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - Decisione di esecuzione della Commissione 2012/209/UE)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, all'articolo 21, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis) i prodotti di cui ai codici NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 e 3811 90 00;”.

ART. 14

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione)

1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“[4] Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.”;

b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.”;

2) al quinto comma, secondo periodo, le parole “l'indicazione della norma di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti “l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma”;

c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.”;

d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«[1] Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

[2] La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

[3] Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g), h) ed l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura. Nel caso di più fatture elettroniche trasmesse in unico lotto allo stesso destinatario da parte

dello stesso cedente o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere inserite una sola volta, purché per ogni fattura sia accessibile la totalità delle informazioni. Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; autenticità dell'origine ed integrità del contenuto possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati. Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

[4] La fattura è emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o spedito all'altra parte. In deroga a quanto previsto nel primo periodo:

- a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
- b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
- c) per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- d) per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

[5] Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilità, si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

[6] La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";
- b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile";
- c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente";
- d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine – beni usati", "regime del margine – oggetti d'arte" o "regime del margine – oggetti di antiquariato o da collezione";

e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine – agenzie di viaggio."»;

2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«[6-bis] I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

[6-ter] Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".»;

e) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis
(Fattura semplificata)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'articolo 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 21, almeno le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

2. La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:

- a) cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a).

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture

semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.».

f) l'articolo 39, terzo comma, è sostituito dal seguente:

«3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»;

g) all'articolo 74, settimo comma, secondo periodo, le parole “l'indicazione della norma di cui al presente comma” sono sostituite dalle seguenti “l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma”.

3. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), dopo la parola “oggetto” sono inserite le seguenti “di perizie o”;

b) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Art. 39

(Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari)

1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.

2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.

3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»;

c) all'articolo 41, comma 3, dopo la parola “oggetto” sono inserite le seguenti “di perizie o”;

d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole “escluso il comma 4,” sono soppresse;
- 2) il comma 3 è abrogato;

e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, secondo periodo, le parole “unitamente alla relativa norma” sono sostituite dalle seguenti “con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale”;
- 2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: “2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.”;
- 3) al comma 2, secondo periodo, le parole “o committente” sono soppresse;
- 4) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.»;

f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto.»;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.»;
- 3) **il comma 4 è sostituito dal seguente:**
«4. Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.»;

g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo, presentano, in via telematica ed entro ciascun mese, una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole “non imponibili o esenti” sono sostituite dalle seguenti “non imponibili, esenti o non soggette ad IVA”.

5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: “Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tal caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-*bis*, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma.”.

6. All'articolo 1, primo comma, lettera a), primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo le parole “soggetti a vigilanza doganale” sono aggiunte le seguenti “e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”.

7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole “di cui all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b)”;

b) all'articolo 8, primo comma, lettera a), terzo periodo, le parole “di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)”;

c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole “di cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d)” e le parole “consegna o spedizione dei beni” sono sostituite dalle parole “effettuazione delle operazioni”;

d) all'articolo 23, terzo comma, secondo periodo, le parole “operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21” sono sostituite dalle seguenti “operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-*bis*,”, le parole “e la relativa norma” sono sostituite dalle seguenti “ed, eventualmente, la relativa norma”;

e) all'articolo 24, primo comma, primo periodo, le parole “operazioni non imponibili di cui all'articolo 21, sesto comma e, distintamente, all'articolo 38-*quater* e quello delle operazioni

esenti ivi indicate” sono sostituite dalle seguenti “operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis, distintamente per ciascuna tipologia di operazioni ivi indicata”;

- f) all’articolo 25, terzo comma, le parole “operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell’art. 21” sono sostituite dalle seguenti “operazioni di cui all’articolo 21, commi 6 e 6-bis,” e le parole “e la relativa norma” sono sostituite dalle seguenti “e, eventualmente, la relativa norma”;
- g) all’articolo 35, comma 4, secondo periodo, le parole “nell’ultimo comma” sono sostituite dalle seguenti “nel quinto comma”;
- h) all’articolo 74-ter, comma 8, le parole “dal primo comma, secondo periodo, dell’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti “dall’articolo 21, comma 1, quarto periodo”.

8. All’articolo 1, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, le parole “dell’art. 21, n. 1)” sono sostituite dalle seguenti “dell’articolo 21, comma 2, lettere c) e d)”.

9. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, le parole “dall’art. 21, quarto comma, secondo periodo,” sono sostituite dalle seguenti “dall’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),”.

10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 2, comma 1, lettera d), le parole “di cui all’articolo 21, comma 4” sono sostituite dalle seguenti “di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)”;
- b) all’articolo 3, comma 3, le parole “nell’articolo 21, quarto comma” sono sostituite dalle seguenti “nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)”.

11. All’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole “all’articolo 21, comma 2, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 21, comma 2, lettera c)”.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

ART. 15

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU pilot 3452/12/MARKT)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE

ART. 16

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/41/UE del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne. che esercitano un'attività autonoma. Procedura di infrazione n. 2012/0369)

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 66, comma 1, le parole: “e alle imprenditrici agricole a titolo principale” sono sostituite dalle seguenti: “alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni”;

b) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della misura giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'articolo 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.»;

c) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il contributo annuo previsto al comma 1 si applica, altresì, alle persone che esercitano, per proprio conto, quale esclusiva e prevalente attività lavorativa, la piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte al fondo di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250.»;

2) al comma 2, le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “previsti ai commi 1 e 1-bis”.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 69, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne.”.

3. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Agli organismi di parità previsti dal presente decreto, nonché da altre disposizioni normative vigenti spetta il compito di scambiare, al livello appropriato, le informazioni disponibili con gli organismi europei corrispondenti.»;

b) all'articolo 27, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.”.

ART. 17

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/18/UE dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.»;

b) al comma 3 le parole: “e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo”;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il lavoratore e il datore di lavoro possono mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, anche al fine di concordare adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

ART. 18

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Il ricorso a tali deroghe deve essere contenuto e le deroghe medesime debbono consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.».

2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia.

ART. 19

(Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione n. 2010/2045)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8
(Criteri di computo)

1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio ponderato mensile di lavoratori, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata del rapporto di lavoro. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attività svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100.».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata del rapporto di lavoro. I lavoratori a tempo parziale sono computati proporzionalmente all'attività svolta ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100.».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ PUBBLICA

ART. 20

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/53/UE del 7 luglio 2010 in materia di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti. Procedura di infrazione 2012/0370.)

1. Alla legge 1 aprile 1999, n. 91 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, anche da soggetto vivente, per quanto compatibili”;

b) all'articolo 8, comma 6, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:

«m-bis): mantiene e cura il sistema di segnalazione e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7;

m-ter): controlla lo scambio di organi con gli altri stati membri e con i paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra Stati membri, il Centro nazionale trapianti trasmette le necessarie informazioni per garantire la tracciabilità degli organi;

m-quater): ai fini della protezione dei donatori viventi, nonché della qualità e della sicurezza degli organi destinati al trapianto, cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

c) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

« Art. 6 bis

(Qualità e sicurezza degli organi)

1. Le donazioni di organi di donatori viventi e deceduti sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di organi non è effettuato a fini di lucro. E' vietata ogni mediazione riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto

finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresì vietata ogni pubblicità riguardante la necessità o la disponibilità di organi che abbia come fine l'offerta o la ricerca di un profitto finanziario o di un vantaggio analogo.

2. Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato in tutte le fasi delle attività di donazione e trapianto di organi, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. E' vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o sistemi che renda possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi.

3. Il Ministro della Salute, con decreto di natura non regolamentare da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Centro Nazionale Trapianti e previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri di qualità e sicurezza che devono essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla donazione al trapianto o all'eliminazione.

4. Il decreto di cui al comma 3, in particolare, dispone l'adozione e l'attuazione di procedure operative per:

- a) la verifica dell'identità del donatore;
- b) la verifica delle informazioni relative al consenso, conformemente alle norme vigenti;
- c) la verifica della caratterizzazione dell'organo e del donatore;
- d) il reperimento, la conservazione, l'etichettatura e il trasporto degli organi;
- e) la garanzia della tracciabilità, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) la segnalazione, l'esame, la registrazione e la trasmissione delle informazioni pertinenti e necessarie, concernenti gli eventi avversi e reazioni avverse gravi, che possono influire sulla qualità e sulla sicurezza degli organi;
- g) ogni misura idonea ad assicurare la qualità e la sicurezza degli organi.».

d) all'articolo 22, comma 1, le parole “da euro 1.032 a euro 10.329” sono sostituite con le seguenti “da euro 2.064 a euro 20.658”;

e) dopo l'articolo 22 è inserito il seguente

«Art. 22-bis

(Sanzioni in materia di traffico di organi umani destinati ai trapianti)

1. Chiunque a scopo di lucro svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto finanziario o un vantaggio analogo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a sistemi che rendano possibile l'identificazione dei donatori o dei riceventi, o ne utilizzi i dati è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

ART. 21

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/84/UE del 15 dicembre 2010, relativa alla farmacovigilanza. Procedura di infrazione 2012/0372)

1. Nell'ambito del sistema di farmacovigilanza di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'articolo 6, comma 2 dello stesso decreto legislativo, nomina, nell'ambito della propria organizzazione, un responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema di farmacovigilanza, persona fisica, tra soggetti adeguatamente qualificati, con documentata esperienza in tutti gli aspetti di farmacovigilanza, che risiede e svolge la propria attività nell'Unione europea. Sono fatti salvi gli incarichi attribuiti sulla medesima materia alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
2. Il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio deve:
 - a) mantenere e porre a disposizione su richiesta dell'autorità competente, un fascicolo di riferimento del sistema di farmacovigilanza;
 - b) individuare e implementare idonee soluzioni organizzative e procedurali per la gestione del rischio per ogni medicinale, nonché elaborare un apposito piano di gestione, da aggiornare, tenendo conto di nuovi rischi, del contenuto dei medesimi, del rapporto rischio/beneficio per ogni medicinale;
 - c) monitorare i risultati dei provvedimenti volti a ridurre al minimo i rischi previsti dal piano di gestione del rischio o quali condizioni dell'AIC.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono individuate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le procedure operative e le soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza con particolare riguardo:
 - a) agli studi sulla sicurezza dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio;
 - b) al rispetto, degli obblighi sulla registrazione o sulla comunicazione delle sospette reazioni avverse ad un medicinale;
 - c) al rispetto delle condizioni o restrizioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale;
 - d) agli ulteriori obblighi del titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio;
 - e) ai casi in cui risulti necessario adire il Comitato per i medicinali per uso umano o il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza di cui alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 e successive direttive di modifica;
 - f) alla procedura ispettiva degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la produzione, l'importazione, il controllo e l'immagazzinamento dei medicinali e delle sostanze attive utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;
 - g) al sistema nazionale di farmacovigilanza e al ruolo e i compiti dell'Agenzia italiana del farmaco;

- h) alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC e le eventuali deroghe alle disposizioni concernenti il titolare dell'AIC;
- i) alla gestione dei fondi di farmacovigilanza;
- l) al sistema delle comunicazioni;
- m) alla registrazione di sospette reazioni avverse da parte del titolare di AIC;
- n) ai rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza del medicinale (PSUR);
- o) agli obblighi a carico delle strutture e degli operatori sanitari;
- p) alla regolamentazione della procedura d'urgenza.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, sono abrogate le disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni.

5. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio che omette di informare l'EMA e l'AIFA di rischi nuovi o rischi che si sono modificati o modifiche del rapporto rischio-beneficio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria a euro ventimila a euro centoventimila.

6. Il responsabile della farmacovigilanza di cui al comma 1, che viola gli obblighi ad esso ascritti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro sessantamila.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 entrano in vigore dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.

ART. 22

(Modifiche al decreto legislativo 29 luglio 2003, n.267 in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è così sostituito:

«Art. 7 (Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.

3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.

4. L'Autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), può sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in caso di recidiva.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 c.p., alla revoca, se in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.».

ART. 23

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/5/UE del 14 marzo 2012, relativa alla vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini - **Procedura d'infrazione 2012/0434**)*

1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo lingua blu degli ovini, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«lettera l) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(Vaccinazione)

1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purché:

- a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute di concerto con il Centro di Referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le Regioni e Province autonome;
- b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniquale volta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

- a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;
- b) una zona di sorveglianza, che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione.»;
- c) all'articolo 8, comma 1, lettera b) dopo la parola "vaccinazione" sono inserite le seguenti "con vaccini vivi attenuati.";

d) all'articolo 10, comma 1, lettera b) le parole “se non preventivamente concordate con la Commissione europea” sono sostituite dalle seguenti: “che impieghi vaccini vivi attenuati.».

2. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività previste dalle presenti disposizioni ricadono tra i compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

ART. 24

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: “non direttamente imputabili ad eventi meteorologici” sono sostituite dalle seguenti: “causati da impianti fognari;”;
 - b) all'articolo 6, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il capoverso è così sostituito:
“Le mappe di pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari”;
 - 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;”;
 - 3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, se opportuno.”
 - c) all'articolo 6, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) estensione dell'inondazione e portata della piena;”
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato.”;
 - d) all'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«*I-bis.* I Piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.»;
 - e) all'Allegato 1, parte B, punto 1, le parole “dell'articolo 13” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 12;”.

ART. 25

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 in materia di gestione dei rifiuti e delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all' articolo 2, comma 3, le parole: "e 3" sono sostituite dalle seguenti: "e 6";
 - b) all'articolo 2, comma 4, le parole: "e 3" sono sostituite dalle seguenti: "e 6";
 - c) all' articolo 2, comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "e 6";
 - d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni.";
 - e) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: "fornendo al medesimo le informazioni pertinenti" sono aggiunte le seguenti: ", comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti,";
 - f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
 - g) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente.

«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

 - a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;
 - b) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni nonché i termini per la presentazione delle stesse;
 - c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

- d) la natura delle eventuali decisioni;
- e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.»;
- h) all'articolo 8, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
 - «1-*bis*. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente in merito alla domanda di autorizzazione nonché altre informazioni attinenti la domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.
 - 1-*ter*. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;
- i) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a 30 giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativi. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*.»;
- l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
- m) all'articolo 10 comma 1, lettera c) le parole: “commi 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3 e 4”;
- n) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale con oneri a carico dell'operatore.”;
- o) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: “In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva tutta la normativa nazionale e comunitaria in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.”;
- p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole: “valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,” sono aggiunte le seguenti: “anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti.”;
- q) all'articolo 16 comma 3, le parole: “l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14,” sono sostituite dalle seguenti: “l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15.”;
- r) all'articolo 17, comma 1, la parola: “, successivamente” è sostituita dalle seguenti: “a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura” ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: “Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.”

ART. 26

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;
 - b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
 - c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori.»;
 - d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;
 - e) all'articolo 23:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
 - 2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
 - f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono soppressi.

ART. 27

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. – RAEE. Procedura di infrazione 2009/2264)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'allegato 1B, al numero 1, le parole: “(con esclusione di quelli fissi e di grandi dimensioni)” sono soppresse;
 - b) all'allegato 1B, al numero 1.18, dopo le parole: “d'aria” sono inserite le seguenti: “e per il condizionamento”;
 - c) all'allegato 1B, dopo il numero 8.9 è inserito il seguente: “8.9-bis Test di fecondazione”.

ART. 28

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086.)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione n. 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V del medesimo decreto legislativo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al precedente periodo, possono definire criteri e soglie ai fini dell'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.
3. Con riferimento ai progetti di cui all'Allegato IV, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 6 mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, potranno determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

ART. 29

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni :
 - a) all'articolo 78-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito "l'inventario" delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

- b) all'articolo 92, comma 5, le parole: “possono rivedere o completare” sono sostituite dalle seguenti: “devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare ogni quattro anni”;
- c) all'articolo 92, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le Regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni.»;
- d) all'articolo 92, comma 9, le parole: “Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione” sono sostituite dalle seguenti: “Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis”;
- e) all'articolo 104, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. “Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.»;
- f) all'articolo 116, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis “Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.»;
- g) all'articolo 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2 -bis “I piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.»;
- h) all'articolo 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis “Il registro delle aree protette di cui al precedente comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico.»;
- i) all'Allegato 1 alla Parte Terza, punto 2, lettera B, paragrafo “Monitoraggio dello stato quantitativo” – Densità dei siti di monitoraggio, alla lettera a) del secondo capoverso dopo le parole: “l'impatto delle estrazioni” sono aggiunte le seguenti: “e degli scarichi.”;
- l) all'Allegato 1 alla Parte Terza, punto 2, lettera B, paragrafo “Monitoraggio dello stato quantitativo” – Frequenza di monitoraggio, alla lettera a) del primo capoverso dopo le parole: “l'impatto delle estrazioni” sono aggiunte le seguenti: “e degli scarichi.”;

- m) all'Allegato 3 alla Parte Terza, Sezione C: Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti, dopo il punto C.2.2. è aggiunto il seguente:
«C.2.2.1 “Per i corpi idrici che si reputa rischiano di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;
- n) all'Allegato 3 alla Parte Terza, Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo trattino, dopo la parola: “fertilizzanti”: sono aggiunte le seguenti: “ravvenamento artificiale”;
- o) all'Allegato 3 alla Parte Terza, Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso, dopo le parole: “dei corpi idrici” sono aggiunte le seguenti: “e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116.”

2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, nonché dalla direttiva 2007/60/CE, resta confermato che le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attività dei Comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

ART. 30

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte VI, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 298 è inserito il seguente:

«Art. 298-bis
(Principi generali)

1. La disciplina della Parte VI del presente decreto legislativo si applica :

- a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;
- b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel Titolo II e nell'allegato 3 alla Parte VI, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

3. Restano disciplinati dal Titolo V parte IV del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla Parte VI nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla Parte III del presente decreto.»;

b) all'articolo 299, comma 1, dopo le parole: “riparazione dei danni all'ambiente” sopprimere le parole: “, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'articolo 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e gli altri uffici ministeriali competenti.”;

c) all'articolo 299, comma 5, dopo le parole: “all'accertamento del danno ambientale” sopprimere le parole: “e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale”;

d) all'articolo 303, comma 1, lettera f)), dopo le parole: “parte sesta del presente decreto” sopprimere le parole: “; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 del presente decreto»;

e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) è soppressa;

f) all'articolo 311, nella rubrica dopo la parola: “specificata” sopprimere le parole: “e per equivalente patrimoniale.”;

g) all'articolo 311, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente Parte VI, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima Parte VI secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e può agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti. Sono fatti salvi gli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché gli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data.»;

h) all'articolo 311, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede in applicazione dei criteri enunciati negli Allegati 3 e 4 della parte sesta del presente decreto alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto

dal punto 1.2.3 dell'Allegato 3 alla medesima Parte VI i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento.»;

- i) all'articolo 313, comma 2, dopo le parole: “nel termine ingiunto” sostituire le parole: “o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario” con le seguenti: “o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3, dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti.”;
- l) all'articolo 314, comma 3, dopo le parole: “per il suo ripristino.” sopprimere le parole: “Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, o di parte di esso, il danno per equivalente patrimoniale si presume, fino a prova contraria, di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale, in concreto applicata. Se sia stata erogata una pena detentiva, al fine della quantificazione del danno di cui al presente articolo, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva.”;
- m) all'articolo 317, comma 5, dopo le parole “a garanzia del risarcimento medesimo,” sostituire le parole: “affluiscono al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalità: a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale; c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; d) attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali” con le seguenti: “sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti.”.

ART. 31

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, dopo le parole: "creazione dei biotopi" è aggiunto il seguente periodo: " , tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE.". Allo stesso comma le parole da «tali» a «direttiva» sono soppresse.
- b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme in materia vigenti limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE." Conseguentemente il comma 7-bis è rinumerato 7-ter.

2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 bis

(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio.)

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle Regioni e Province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi della direttiva 2009/147/CE, articolo 9, lettera b), ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi abbattuti subito dopo il loro recupero. Le Regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) o gli istituti regionali dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa ove istituiti e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che coinvolga specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicato all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre 40 giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi della direttiva 2009/147/CE, articolo 9, lettera c), è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per

ciascuna specie. Gli ultimi due periodi non si applicano alle deroghe adottate ai sensi della direttiva 2009/147/CE, articolo 9, lettera b).

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi della direttiva 2009/147/CE, articolo 9, lettera b), è pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna Regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Ministro per le politiche europee, nonché all'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.».

3. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

ART. 32

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, è sostituito dal seguente:

«Art. 13.
(Cooperazione)

1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1.».

ART. 33

(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani - Procedura di infrazione 2007/2195 - Caso Eu Pilot 3585/12/ENVI)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 179 e 182, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ~~e successive modificazioni~~, circa i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, nel caso in cui in alcuni territori dello Stato si verificano gravi situazioni di criticità del sistema di gestione dei rifiuti urbani che possano comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi cui tende la normativa di settore dell'Unione europea, con conseguente possibile apertura di procedura di infrazione della Commissione Europea, i predetti rifiuti, anche al fine di prevenire, ove possibile, il ricorso alla dichiarazione dello stato d'emergenza o alla sua protrazione ai sensi della vigente normativa, possono essere avviati per un periodo di tempo predeterminato, qualora non vi siano nella Provincia di produzione le necessarie capienze impiantistiche, a recupero o a smaltimento presso idonei impianti autorizzati ubicati in altre regioni del territorio nazionale secondo le procedure di cui ai commi successivi.
2. Per attuare quanto previsto dal comma 1, il Governo promuove, in apposita seduta della ~~Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni~~ **Conferenza Stato - Regioni**, previa ricognizione delle dotazioni impiantistiche esistenti e delle relative capacità di ricezione, il raggiungimento, anche attraverso reiterate trattative, di intese, bilaterali o multilaterali, finalizzate all'individuazione dei territori nei quali siano ubicati impianti di recupero o smaltimento autorizzati dotati di adeguata capacità di trattamento nonché alle modalità di regolazione dei relativi oneri; laddove nessuna intesa sia raggiunta entro il termine perentorio di 60 gg. dalla prima convocazione della seduta, il Governo, anche in attuazione del principio di cui all'art. 3 quinquies, comma 3, del d.l.gs. n. 152 del 2006, provvede all'individuazione degli idonei impianti autorizzati di cui al comma 1 tra quelli che presentino le maggiori capacità di ricezione attraverso l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri cui prendono parte i Presidenti delle Regioni, i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei capoluoghi di Regione interessati.
3. Con la delibera di cui al comma 2 sono altresì individuati i criteri di determinazione e le modalità di corresponsione di un contributo ambientale a carico dell'ente in tal modo autorizzato, per il periodo di tempo da essa stabilito, ad avviare a recupero o smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 nel territorio di altra Regione, a valere sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o sulla tariffa per la gestione dei rifiuti, da corrispondersi in favore dei Comuni presso i quali sono ubicati gli impianti individuati con la medesima delibera e dei Comuni confinanti. I Comuni di cui al presente comma devono destinare il contributo in esso previsto in via prioritaria alla riduzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o della tariffa per la gestione dei rifiuti e, in via subordinata, ad interventi di riqualificazione ambientale dei propri territori.

4. Il periodo di tempo predeterminato di cui al comma 1, individuato nell'ambito della intesa o con la delibera di cui al comma 2, è reso pubblico attraverso il sito Internet delle due o più Regioni interessate e deve essere sin dal principio articolato, secondo una tempistica puntuale, in stati di progressivo avanzamento. Il rispetto del cronoprogramma così individuato ha luogo attraverso le azioni necessarie, da parte degli enti territoriali che avviano a recupero o smaltimento i rifiuti di cui al comma 1 nel territorio di altra Regione, a consentire, alla scadenza, l'autosufficienza di ciascun bacino regionale. Ove il termine finale predeterminato nell'ambito della intesa o con la delibera di cui al comma 2 scada senza che l'autosufficienza del bacino regionale sia stata raggiunta, conformemente a quanto stabilito da ciascuna intesa o con la delibera stessa, le Giunte della Regione, della Provincia e del Comune il cui sindaco abbia partecipato al Consiglio dei ministri, sono sciolte di diritto. All'elezione della nuova Giunta si procede entro 15 gg. dalla scadenza del termine predeterminato di cui al comma precedente, e, nel frattempo, le competenze in materia sono esercitate, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dal Presidente della giunta regionale, provinciale e comunale uscenti.

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 34

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE)

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 20:
 - 1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;
 - 2) al comma 2, l'alea è sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;
 - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;
 - 4) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione europea e nazionale. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

- b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorità».

ART. 35

*(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile -
Procedura d'infrazione - 2012/0433)*

1. Ai fini del recepimento della direttiva 22 febbraio 2012, n. 2012/4/UE, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;

e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;

e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.»;

- b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, le parole: “secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5”, sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 5”;
- 2) al comma 5, dopo le parole: “quale autorità nazionale competente,”, sono inserite le seguenti: “con decreto dirigenziale, da adottare entro il 5 aprile 2013,”;
- 3) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 3.1. alla lettera c), le parole: “per i detonatori comuni a fuoco o micce” sono sostituite dalle seguenti: “per i detonatori comuni” e le parole “detonatori o micce” sono sostituite dalla seguente: “detonatori”;
 - 3.2. alla lettera e), le parole: “per gli inneschi primer e le cariche di rinforzo booster” sono sostituite dalle seguenti: “per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e-quater),”;
 - 3.3. alla lettera f), le parole: “per le micce detonanti e micce di sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “per le micce detonanti” e le parole: “o di sicurezza” ovunque ricorrano, sono soppresse;

- c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 5 aprile 2015”;
- 2) al comma 2, dopo le parole: “In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1,”, sono inserite le seguenti: “può istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro

- identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero”;
- 3) al comma 8, le parole: “alla data del 5 aprile 2012” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 5 aprile 2015”;
- d) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) prima del comma 1, anteporre il seguente: “01. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile del 2013, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3, che si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015.”;
 - 2) al comma 1, le parole: “entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni”;
- e) all'Allegato 1, punto 3), sono inseriti i seguenti paragrafi: “Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al punto 1), lettera b), punti i) e ii), e punto 2, o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare è sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo le informazioni figuranti al punto 1, lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.”.

ART. 36

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 in tema di commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - Procedura di infrazione 2012/2189)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

ART. 37

*(Attuazione della Decisione della Commissione europea 6 ottobre 2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedagogia e dei relativi elementi tecnici
Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)*

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della Decisione della Commissione europea del 6 ottobre 2009, n. 750, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.
2. L'organismo di conciliazione è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, della giustizia e dell'economia e finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della Decisione n. 750 del 2009.
4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.